

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1323**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori IZZO e FASOLINO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2002 (\*)**

—————

Modifica dell’articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108,  
concernente la disciplina relativa ai licenziamenti individuali

—————

—————  
*(\*) Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, che si compone di un articolo unico, concernente la modifica alla disciplina dei licenziamenti individuali, vuole realizzare l'obbiettivo di estendere l'applicabilità dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 lo (Statuto dei lavoratori) a tutti quegli operatori che in qualità di datori di lavoro non imprenditori svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.

Tutto ciò al fine di ridefinire le forme di tutela, previste dall'articolo 18 dello Statuto, uniformando le su menzionate categorie, alla normativa vigente.

L'articolo 18 della legge 300 del 1970 prevede, infatti, in caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo, la reintegrazione nel posto di lavoro, a carico del datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore che occupa alle sue dipendenze più di 15 dipendenti, o più di 5 se si tratta di imprenditore agricolo.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### **Art. 1.**

1. All'articolo 4, comma 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, il secondo periodo è soppresso.

